



Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTO, il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante: “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante: “*Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dall’articolo 17-duodecies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, da ultimo, dall’articolo 16, comma 3-septies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, secondo cui: «*È autorizzata la costituzione della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”, con sede in Roma, il cui oggetto sociale è lo svolgimento delle attività indicate al comma 2. La Società è partecipata dai Ministeri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna. La Società è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d’intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Società è iscritta di diritto nell’elenco di cui all’articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’atto costitutivo e lo statuto sono predisposti nel rispetto della normativa in materia di società per azioni e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*»;

VISTO l’articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, ai sensi del quale «*La Società ha durata fino al 31 dicembre 2026. I rapporti attivi e passivi in essere alla data del 31 dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del codice civile*»;

VISTO l’articolo 3, comma 10, del citato decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, secondo cui «*Alla Società si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione dell’articolo 9, comma 1*»;



Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo cui *«Ai fini del presente decreto si intendono, per società in house, le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3»;*

VISTO l'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo cui *«Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata»;*

VISTO l'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo cui *«Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci»;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, avente ad oggetto *“Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;*

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha ridenominato il *“Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”* in *“Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115, recante *“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 190 del 23 dicembre 2020 concernente il regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;*

CONSIDERATO che, per effetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, la suddetta Società è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'articolo 5, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in forza dei quali, rispettivamente: *«Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica*



Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'ottanta per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata» (comma 1); «Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto» (comma 4); «Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti» (comma 5);

VISTO l'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, secondo cui: «Per lo svolgimento delle sue funzioni, sono attribuite alla Società le somme previste alla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2. Tale ammontare è commisurato sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture ed è desunto dal Quadro Economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al comma 12»;

VISTO l'articolo 3, comma 12, del decreto - legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, secondo cui: «Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è realizzato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono classificate come “Olimpiadi Milano Cortina 2026”»;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, Lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”;



Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

VISTO, altresì, l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, secondo cui «*Per le sue esigenze, la Società stipula contratti di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni a tempo determinato negli anni 2020 e 2021 si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*»;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 28 giugno 2021, n. 264, concernente la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., nonché le designazioni espresse congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e Bolzano di cui alla nota della Regione Veneto prot. n. 236802 del 24 maggio 2021;

VISTO che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021, è stata autorizzata, mediante apposito atto notarile, la costituzione della Società denominata “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”;

CONSIDERATO che, in data 22 novembre 2021, in Roma, gli azionisti hanno sottoscritto, dinanzi al notaio, dott. Salvatore Mariconda, l’atto di costituzione della Società predetta, e che essa risulta pertanto iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, con il n. 18262 di repertorio e il n. 12139 di raccolta, registrato ad Albano Laziale il 23 novembre 2021 al n. 22493, Serie 1/T;

VISTO l’articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021, ai sensi del quale «*Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita sulla Società il controllo analogo congiunto di cui agli articoli 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. È in facoltà del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e con le Province autonome di Trento e di Bolzano, demandare l'esercizio del controllo analogo congiunto ad un comitato a tale scopo specificamente dedicato, istituito con atto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato a cui demandare l'esercizio del controllo analogo congiunto, per lo svolgimento dell'incarico, non spetta alcun compenso o indennità aggiuntiva*»;

RITENUTO, pertanto, di demandare l’esercizio del controllo analogo congiunto ad un Comitato a tale scopo specificamente dedicato, da istituirsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;



Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 12 agosto 2022, n. 255, recante “*Direttiva del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sul programma di attività della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”*”, adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 2, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021, nonché in attuazione dell’articolo 4 dello Statuto della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”;

VISTO, in particolare, il paragrafo 4 del summenzionato decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 255 del 2022, ai sensi del quale: «*Al fine di consentire al Ministero l’esercizio del potere di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività svolta dalla Società, con decreto del Ministro, d’intesa con le Regioni Veneto e Lombardia e con le Province autonome di Trento e Bolzano, è istituito il Comitato per il Controllo Analogo della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”*»;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di emanare apposito decreto del Ministro al fine dell’istituzione del Comitato per il controllo analogo congiunto sulla Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”, così come prescritto dalla Direttiva sopra menzionata, con l’obiettivo di consentire l’esercizio del controllo analogo congiunto che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili esercita sulla predetta Società d’intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la nota prot. n. 0027270 del 3 agosto 2022 dell’Ufficio di controllo interno e gestione dei rischi;

VISTE le note prot. n. 28776 del 26 agosto 2022 della Regione Veneto d’intesa con le Province Autonome di Trento e di Bolzano e prot. n. 669685 del 23 settembre 2022 della Regione Lombardia, con le quali sono stati designati i rispettivi rappresentanti: dott. Michele Pelloso e dott. Antonello Turturiello;

RITENUTO di designare nel Comitato, in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il dott. Gianluca Traversa, in qualità di membro con funzioni di presidente in seno al Comitato per il controllo analogo congiunto sulla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.;

DECRETA:

ART. 1.

(Disposizioni generali)

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (di seguito “Ministero”), d’intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercita sulla Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.” (di



Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

seguito “Società”) un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi, conformemente a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice dei contratti pubblici”), nonché della Direttiva del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 255 del 12 agosto 2022 (di seguito “Direttiva”).

2. Il controllo analogo congiunto è finalizzato a garantire che il Ministero, ai sensi del citato articolo 5, comma 5, del Codice dei contratti pubblici e di quanto previsto dallo Statuto della Società, eserciti sulla Società il potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività svolta dalla Società, come previsto dalla Direttiva.
3. L'esercizio del controllo analogo da parte del Ministero è orientato alla verifica del rispetto del programma delle attività affidate alla Società, secondo quanto previsto dal punto n. 2 della Direttiva, nonché della sostenibilità economica delle attività svolte dalla Società ai fini dell'equilibrio di bilancio, nel rispetto dei principi di efficientamento gestionale e di contenimento dei costi.
4. Il controllo analogo sulla Società viene svolto anche attraverso l'analisi delle relazioni semestrali di cui all'articolo 5.
5. L'esercizio del controllo analogo da parte del Ministero non modifica né sostituisce le prerogative, le funzioni e le responsabilità degli organi della Società e, pertanto, non esime gli stessi dalle responsabilità penali, civili, amministrative e contabili derivanti dalla gestione societaria.

ART. 2.

(Comitato per il Controllo Analogo)

1. Ai fini dello svolgimento delle attività del controllo analogo di cui all’articolo 1, è istituito il Comitato per il Controllo Analogo della Società (di seguito “Comitato”).
2. Il Comitato è composto da tre membri: un membro, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero; due membri designati dalle Regioni Veneto e Lombardia e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa fra loro.
3. Per lo svolgimento delle attività e delle funzioni di cui al presente decreto, i componenti del Comitato non percepiscono alcun emolumento, indennità, gettone o compenso, comunque denominato. Eventuali spese di trasferta o missione si intendono a carico delle Amministrazioni di appartenenza dei membri del Comitato.

ART. 3

(Modalità di funzionamento del Comitato)

1. I membri del Comitato durano in carica fino al 31 dicembre 2026 e non sono rinnovabili.



Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

2. Il Comitato si riunisce con cadenza non superiore a sei mesi, secondo il calendario definito dal Presidente. Il Comitato si riunisce, altresì, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1.
3. Le sedute del Comitato sono convocate dal Presidente mediante comunicazione contenente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della data stabilita, salvi i casi d'urgenza per i quali il termine è ridotto a tre giorni. Le sedute possono essere effettuate anche a distanza, attraverso strumenti che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione, l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti e la valutazione consapevole.
4. Il Comitato si riunisce presso la sede del Ministero. In caso di sedute a distanza, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente.
5. Il Comitato redige un verbale sintetico di ogni riunione, contenente le presenze, gli argomenti trattati, le deliberazioni assunte e le eventuali posizioni difformi.
6. Qualora il Comitato, nell'espletamento delle proprie attività, abbia necessità di acquisire dalla Società informazioni e documenti, anche integrativi, la Società riscontra detta richiesta entro dieci giorni lavorativi, ovvero entro venti giorni lavorativi per la presentazione di atti che richiedono elaborazioni complesse.
7. Il Comitato comunica alla Società gli esiti dei controlli effettuati secondo le tempistiche previste dal presente decreto, anche indicando le azioni necessarie e gli indirizzi da seguire in ordine alle modalità di gestione economica e finanziaria ai quali la Società dovrà attenersi.
8. Il Comitato è validamente costituito quando sono presenti i tre componenti e, a tal fine, si considerano presenti anche i membri del Comitato che partecipano alla riunione a distanza secondo le modalità previste dal comma 3, secondo periodo. Le decisioni del Comitato sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 4

(Supporto operativo al Comitato)

1. Al Comitato è garantito l'accesso ai dati, ai documenti ed alle informazioni della Società necessari a garantire il corretto esercizio delle attività di cui all'articolo 1.
2. Il Comitato può avvalersi delle strutture del Ministero per le attività istruttorie propedeutiche ai controlli di competenza e per tutto ciò che ritenga necessario al corretto svolgimento dei propri compiti.
3. Il raccordo tra le attività del Comitato e le attività proprie del Ministero è assicurato, nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnati dai vigenti provvedimenti organizzativi, dal Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici, che cura la maggior parte delle attività discendenti dal controllo esercitato dal Comitato.



Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

ART. 5

(Relazione semestrale al Comitato)

1. La Società invia al Comitato, con cadenza semestrale, una Relazione sulle iniziative adottate ai sensi della Direttiva, con specifico riguardo ai seguenti punti:
 - a) quadro di sintesi delle attività svolte;
 - b) stato di avanzamento degli interventi da realizzare;
 - c) rapporti di avvalimento con altre amministrazioni aggiudicatrici, mediante la stipula di apposite convenzioni;
 - d) aspetti organizzativi e gestionali.
2. Entro sessanta giorni dalla sua presentazione, la Relazione è approvata dal Comitato, con eventuale segnalazione di criticità e specifiche linee di rilievo o indirizzo. Decorso tale termine, la Relazione si intende automaticamente approvata.

ART. 6

(Piano aziendale pluriennale)

1. La Società trasmette al Comitato un piano aziendale pluriennale (di seguito “Piano”), dando evidenza del fabbisogno di risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al pieno ed effettivo funzionamento della Società medesima, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.
2. Il Comitato approva il Piano entro i trenta giorni successivi alla data di ricezione dello stesso. Decorso tale termine, il Piano si intende automaticamente approvato.
3. Qualora sopravvengano circostanze che impediscono la realizzazione totale o parziale degli interventi di competenza, la Società ne dà immediata notizia al Comitato.

ART. 7

(Obblighi e responsabilità della Società)

1. La Società comunica al Comitato le date di convocazione degli organi societari e trasmette i relativi verbali.
2. Ai sensi del punto n. 4 della Direttiva, qualora sopravvengano circostanze che impediscono la realizzazione totale o parziale degli interventi di competenza, la Società ne dà immediata notizia al Comitato.
3. La Società è tenuta a tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto, fornendo la più ampia e tempestiva collaborazione, nonché tutte le informazioni, dati e documenti richiesti dal Comitato.
4. Il Comitato, ove riscontri omissioni, inadempienze o ritardi tali da compromettere l'espletamento del controllo analogo, provvede ad informare l'ufficio competente del Ministero, individuato dall'articolo 4, comma 3 del presente decreto.



Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

5. La Società si impegna al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e, per il tramite del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società, a segnalare agli organi di indirizzo politico del Ministero, al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e al Comitato eventuali disfunzioni nell'applicazione del proprio Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e a trasmettere la relazione annuale di cui all'articolo 1, comma 14, della Legge n. 190 del 2012.

ART. 8

(Nomina dei componenti del Comitato per il periodo 2022-2026)

1. Dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026 sono nominati membri del Comitato:
 - a) dott. Gianluca Traversa con funzioni di Presidente;
 - b) dott. Michele Pelloso, con funzioni di Componente;
 - c) dott. Antonello Turturiello, con funzioni di Componente.

ART. 9

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

IL MINISTRO